



Città di Aosta

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste

Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA T1 -PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITA', VERDE PUBBLICO, AMBIENTE E SVIL. SOST.

Servizio: Servizio Urbanistica e Mobilità

Ufficio: Ufficio Urbanistica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
147 del 13/11/2025

OGGETTO: AREA T1 - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE - VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE RELATIVA ALLE SOTTOZONE EG DEL PGRG VIGENTE - ADOZIONE

Proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale

La Giunta Comunale propone all'approvazione del Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

- ☐ Il Piano Regolatore Generale comunale (di seguito PRG) vigente del Comune di Aosta ha ormai superato i dieci anni di validità e, come previsto dall'art. 19 della l.r. 11/98, l'Amministrazione comunale ha proceduto, nel corso della passata consiliatura, alle attività di riconsiderazione dello strumento urbanistico, le quali sono state effettuate, come stabilito dalla citata norma, *“anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1”* della legge 11/98 citata;
- ☐ tali attività di riconsiderazione del PRG sono state svolte con la collaborazione dello Studio Associato SMAPROGETTI, soggetto dotato delle competenze professionali specifiche in campo urbanistico, cui è stato affidato, con determina dirigenziale n. 658 del 30/09/2024 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, un incarico specialistico di supporto per la realizzazione del citato adempimento di cui dall'art. 19 della l.r. 11/98;
- ☐ con deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 18/09/2025 è stato approvato il documento finale “Indirizzi Propedeutici alla predisposizione delle eventuali varianti al PRG” predisposto dallo studio associato SMAPROGETTI di Torino, a conclusione delle citate attività di riconsiderazione del PRG, che costituisce l'adempimento previsto



dall'art. 19 sopra citato e le cui conclusioni sono ora a disposizione dell'Amministrazione comunale per le scelte pianificatorie ritenute più opportune;

CONSIDERATO CHE:

- ☐ con nota protocollo n. 58213 del 04/10/2024 un'associazione di categoria del mondo agricolo ha segnalato alcune criticità nell'applicazione delle Norme Tecniche d'Attuazione (di seguito NTA) del vigente PRG relativamente alle prescrizioni che prevedono, nelle sottozone Eg, un limite di superficie coperta di 500/600 m² per corpo di fabbrica, a seconda della sottozona, per la realizzazione di fabbricati al servizio dell'agricoltura;
- ☐ nella citata nota viene fatto rilevare come tale limite imposto dalle NTA, in particolare nella realizzazione di ricoveri per animali, risulti *“inadeguato rispetto alle esigenze delle moderne pratiche di allevamento, anche e soprattutto necessarie per garantire il benessere degli animali”* e come dai parametri definiti dall'Assessorato regionale all'agricoltura emerga chiaramente che, per un allevamento di 50 capi, sia necessaria una superficie coperta di almeno 700/800 m²;
- ☐ analoga osservazione è stata successivamente presentata, con nota acquisita al protocollo comunale n. 66700 del 15/11/2024, anche da un gruppo di imprenditori agricoli operanti nel Comune di Aosta;
- ☐ nell'ambito del Piano Integrato attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con deliberazione n. 20 del 31 gennaio 2024 – attraverso l'obiettivo di performance n. 16, ambito strategico “Aosta sostenibile” - “Variante non sostanziale al PRG vigente relativa alle zone agricole” – la Giunta comunale, condividendo i contenuti di quanto rilevato con le segnalazioni sopra citate, ha dato mandato agli uffici di procedere da subito - nelle more del completamento delle attività di riconsiderazione del PRG affidate con D.D. n. 658 del 30/09/2024 - a modificare il PRG al fine di rimuovere le criticità evidenziate da parte delle associazioni di categoria in questione e di rendere lo strumento urbanistico aderente alle esigenze operative degli imprenditori agricoli;

CONSIDERATO CHE:

- ☐ previo confronto con gli uffici regionali competenti in materia di Pianificazione territoriale e quelli dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali, l'ufficio Urbanistica ha predisposto dei contenuti della variante non sostanziale al PRG che recepisca le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria del mondo agricolo al fine di risolvere le criticità segnalate;
- ☐ la variante consiste in una modifica alle NTA del PRG vigente eliminando, all'art. 26, comma 4 lett. a) e comma 7 lett. a), le limitazioni relative alla superficie coperta ammessa, stabilite nella realizzazione dei fabbricati al servizio dell'agricoltura, lasciando inalterati tutti gli altri requisiti previsti e confermando la centralità del “parere di razionalità” come parametro di riferimento per la realizzazione di tali fabbricati;
- ☐ le modificazioni introdotte alle NTA:



- sono illustrate puntualmente nell'elaborato denominato "*Relazione – Settembre 2025*", che, redatto secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta Regionale n. 418 del 15 febbraio 1999, costituisce allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- sono tutte limitate e puntuali e non concernono la progettazione del Piano nel suo insieme né le sue linee strategiche e non vi sono quindi modificazioni a zone edificabili, alla viabilità, né modifiche alle capacità edificatorie o aumenti delle potenzialità insediative che avrebbero classificato la variante come sostanziale;
- sono pertanto riconducibili, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/1998, ad una variante non sostanziale del PRG, da approvare con le procedure di cui all'art. 16 della stessa legge regionale e.

RICHIAMATI gli artt. 12bis e 16 della l.r. 11/98 secondo i quali:

- ☐ le varianti non sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS;
- ☐ il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983;

CONSIDERATO CHE:

- ☐ in data 05/05/2025 con nota prot. n. 21817 il Dirigente dell'Area comunale T1 ha inoltrato alla Struttura regionale Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/98;
- ☐ con provvedimento n. 5273 del 17/09/2025 il Dirigente della Struttura regionale Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria si è espresso circa la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/98, della variante non sostanziale al PRG in oggetto, richiedendo di recepire le osservazioni formulate alla proposta di variante da parte dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale individuati, in particolare dal Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato regionale Opere pubbliche, Territorio e Ambiente consultato in ambito VAS;
- ☐ le osservazioni formulate sono state quindi recepite nell'elaborato costituente la variante, al paragrafo 2.3 del documento denominato "*Relazione – Settembre 2025*", sopra citato;
- ☐ l'elaborato così modificato è stato trasmesso, con nota prot. n. 58131 del 29/09/2025, alla Soprintendenza ai Beni Culturali per l'espressione del parere di competenza previsto dall'art 16, comma 2, della l.r. 11/98;



- ☐ con nota prot. n. 8561 del 08/10/2025, acquisita al protocollo comunale al n. 60061 in parti data, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole sul contenuto della variante proposta;
- ☐ come già evidenziato tutti i contenuti della variante, le relative motivazioni e le modificazioni introdotte sono dettagliatamente illustrate nel documento denominato “*Relazione – Settembre 2025*”, che costituisce allegato e parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- ☐ la presente variante al Piano Regolatore Generale comunale vigente è coerente con il Piano Territoriale Paesistico;
- ☐ i competenti uffici provvederanno all'espletamento delle procedure di pubblicazione, previste ai sensi di legge, della variante non sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno procedere nell'iter di variante non sostanziale al PRG sottoponendo il presente atto all'adozione al Consiglio Comunale;

VISTI il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

CONSIDERATO CHE l'adozione del presente provvedimento compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/98 e ai sensi del combinato disposto della l.r. 45/95 e della l.r. 54/98 e successive modifiche ed integrazioni nonché dello Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale comunale vigente consistente nella modificazione alle Norme Tecniche d'Attuazione relative alle sottozone di tipo “Eg - sottozone di particolare interesse agricolo” del PRG vigente, puntualmente illustrate in dettaglio nell'elaborato denominato “*Relazione – Settembre 2025*” allegata al presente atto e di cui costituisce parte integrante;
3. di apportare, alle Norme Tecniche d'Attuazione, le modifiche normative derivanti dall'adozione del presente atto illustrate puntualmente al cap. 3 del documento denominato “*Relazione – Settembre 2025*” di cui al precedente punto;
4. di dare atto che la presente variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente è coerente con il Piano Territoriale Paesistico;



5. di dare altresì atto che i competenti uffici provvederanno all'espletamento delle procedure di pubblicazione, previste ai sensi di legge, della variante non sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.



ESITO DEL PASSAGGIO IN COMMISSIONE CONSILIARE

AREA T1 -PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITA', VERDE PUBBLICO, AMBIENTE E SVIL. SOST.

Ufficio: Ufficio Urbanistica

OGGETTO: AREA T1 - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE - VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE RELATIVA ALLE SOTTOZONE eG DEL PGRG VIGENTE - ADOZIONE

La proposta è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare in data 19/11/2025 con il seguente esito:

Favorevoli: 3

Contrari: 1

Astenuti: 2 (Consiglieri Cipollone e Foletto)

e la nomina dei seguenti relatori:

Relatore di maggioranza: Fossà

Relatore di minoranza: Cipollone

La Segretaria della Commissione
Claudia Cattalano